

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

All'interno di un cantiere ove erano in corso opere di allaccio della fognatura era incaricato di eseguire alcuni rilievi quando la benna dell'escavatore azionato da un collega che non si era accorto della sua presenza, lo colpiva cagionandogli un trauma mortale.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Nella materia degli infortuni sul lavoro la posizione di garanzia del datore di lavoro trova, di regola, la sua fonte nel contratto; una volta individuato il garante, è necessario illustrare lo specifico contenuto dell'obbligo alla cui violazione sia riconducibile il rischio che s'intende prevenire, giovando a tal fine sia la consapevolezza che le norme cautelari «elastiche» richiedono l'esame delle circostanze del caso concreto per la definizione contenutistica, sia la delimitazione dell'area di rischio tutelata dalla regola cautelare. In tale ottica, il contenuto dell'obbligo impeditivo viene, di volta in volta, calibrato sulla regola «elastica» che impone al datore di lavoro il generale e generico dovere di tutelare l'integrità fisica del lavoratore (art.2087 cod. civ.) o sulle specifiche regole cautelari dettate da leggi speciali, che non sempre definiscono in maniera «rigida» la condotta doverosa. Nel caso qui in esame, ratione temporis, si è contestata la violazione di alcune regole cautelari imposte dal d. lgs. n.81/2008 (di attuazione dell'art.1 l. 3 agosto 2007, n.123, con cui è stata conferita al Governo la delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Nel pieno rispetto del procedimento logico-giuridico che regola il giudizio di responsabilità nel campo dei reati omissivi impropri, la Corte territoriale ha richiamato la regola cautelare prevista dall'art.118, comma 3, d. lgs. n.81/2008 per desumerne l'obbligo giuridico la cui violazione fosse ascrivibile all'imputato. La norma recita: «Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco»; la violazione di tale regola era espressamente indicata nel capo d'imputazione, unitamente all'altra, prevista dall'art.19 d. lgs. n.81/2008, che disciplina gli obblighi gravanti sul preposto, con il chiaro obiettivo di delineare il comportamento alternativo corretto che il datore di lavoro avrebbe dovuto tenere per evitare l'evento. Nella sentenza si è affermato, in linea con l'impostazione accusatoria, che, per prevenire la concretizzazione del rischio che la regola posta dall'art.118, comma 3, d. lgs. n.81/2008 mira ad evitare, il datore di lavoro avrebbe dovuto garantire la presenza di una persona che vigilasse affinché, nel momento dell'avvio della lavorazione, l'area interessata fosse libera da persone, non essendo a tal fine sufficiente la misura in concreto adottata, segnatamente la recinzione dell'area, né la mera prescrizione orale o la presenza di cartellonistica o segnaletica visiva.

I giudici di merito hanno puntualmente richiamato la regola cautelare indicata nel capo d'imputazione, avendo cura di definire il contenuto del divieto imposto da tale regola con la precisazione che, a prescindere dall'applicabilità dell'altra regola che prevede l'obbligo di nominare un preposto con compiti di vigilanza, in ogni caso già in base alla prima regola cautelare il datore di lavoro si sarebbe dovuto attivare per prevenire l'evento con misure efficaci, nell'ambito dell'area di rischio già individuata, specialmente nella fase di avvio della lavorazione ed in considerazione di due condizioni accertate in concreto, ossia la circostanza che l'operaio deceduto era incaricato di eseguire alcune misurazioni nella zona dello scavo e la circostanza che l'addetto all'escavatore aveva la visuale frontale preclusa.

Si tratta, in altre parole, dell'attribuzione della colpa a colui che, in quanto garante del rischio, era anche dotato di poteri di natura tale da impedire il verificarsi dell'evento. In presenza di norme cautelari dal contenuto comportamentale non rigidamente definito sono proprio le situazioni concrete a determinare l'ambito dei poteri impeditivi esigibili da parte del garante, dunque a determinare il livello d'intervento da considerare adeguato, ferma restando la necessità che la condotta adeguata sia individuata con valutazione ex ante.

La pronuncia qui impugnata risulta avere còlto, in definitiva, la diversa portata del giudizio quando si tratti di applicare regole cautelari «elastiche» piuttosto che «rigide» (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 23705001; Sez. 4, n. 29206 del 20/06/2007, Di Caterina, Rv. 23690501; Sez. 4, n. 24823 del 02/03/2007, Mazzoleni, Rv. 23698801).

Applicando la distinzione al caso concreto, il comportamento alternativo corretto, in presenza di norme cautelari «elastiche», è stato individuato in quella condotta che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento. Per aversi un comportamento alternativo corretto può non essere sufficiente, in altre parole, una mera condotta osservante delle regole cautelari (contrapposta alla condotta inosservante delle medesime regole) ma è necessaria quella condotta che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe stata idonea ad evitare l'evento (Sez.4, n.40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 27387101).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore dell'INAIL delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in €.2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 29 novembre 2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.